

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 02/05/2023 n. 564

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: COMUNE DI SENIGALLIA - SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX COLONIE ENEL" NEL LUNGOMARE DA VINCI, POLO TURISTICO CPT.2 ED AREA B1.7 IN VIA RIETI, IN VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 C.5 DELLA L.R. 34/1992 E SS.MM.II. - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA D.G.R. 1647 DEL 23/12/2019 - ESCLUSIONE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile



2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69" ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/2006;

- la Regione Marche, nel Capo II "Valutazione Ambientale Strategica" della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art.20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: "*LR n.6/2007 'Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000' art.20 – Approvazione delle 'Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica'*", pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;

- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: "*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1647 del 23.12.2019 la Regione Marche ha approvato le "*Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010*";

- in applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 sono state emanate le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;

- con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 è stato approvato il "*Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica*".

PREMESSO che il Comune di Senigallia con nota prot. n. 11.062 del 20/02/2023, acquisita in pari data al protocollo prov.le al n. 5401, ha trasmesso l'istanza per l'avvio della procedura di screening di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, relativa alla *2^ variante al Piano Particolareggiato per la riqualificazione dell'area "Ex colonie Enel" nel lungomare Da Vinci, Polo turistico CPT.2 ed area B1.7 in via Rieti, in variante normativa al P.R.G. ai sensi dell'art. 15 c.5 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.*, unitamente alla



documentazione esplicativa dell'intervento in esame;

VISTA la nota prot. n. 5931 del 23/02/2023 con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, nonché la conclusione dello stesso per il giorno 21/05/2023;

RILEVATO, che con la suddetta nota l'Autorità competente, al fine di procedere alla fase di consultazione degli SCA per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in esame, ha ritenuto opportuno invitare il Comune di Senigallia a produrre gli altri pareri e contributi, acquisiti dai soggetti interpellati nei procedimenti di approvazione del Piano Particolareggiato del 2013, e della successiva variante approvata dalla Giunta Comunale con D.G.C. n.43 del 26/02/2019;

PRESO ATTO che il Comune di Senigallia con nota prot. n. 13946 del 03/03/2023 acquisita in pari data agli atti prov.li al prot. n. 6905, ha trasmesso la denominazione del link dove reperire la documentazione integrativa chiesta;

RITENUTO che, per le particolari caratteristiche della variante oggetto di verifica di assoggettabilità strategica (VAS), e valutato lo scenario urbanistico/ambientale dalla stessa configurato, questa competente Autorità in accordo con l'Autorità procedente, ha ritenuto sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona - Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute;
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana;
- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord:
 - Verifiche di competenza e valutazione di conformità geomorfologica art.89 del D.P.R. 380/2001;



- Verifiche di competenza e valutazione di conformità ai sensi dell'art.10 della LR 22/2011 e come disciplinato dalla D.G.R. n. 53 del 21 gennaio 2014.

DATO ATTO che con la nota prot. n. 6959 del 03/03/2023, l'Autorità competente, al fine di acquisire i contributi dei suddetti S.C.A., ha convocato per il 03/04/2023 una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art 14, com.1, della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'esame della pratica e la valutazione di carattere qualitativo del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS relativo alla variante in oggetto, trasmettendo la documentazione prodotta dal Comune di Senigallia;

RILEVATO che la Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord con nota prot. n. 319555 del 20/03/2023, assunta in pari data al prot. prov.le n. 8631, esprime parere favorevole alla variante in esame, in relazione all'assetto geomorfologico dell'area interessata dalle previsioni progettuali, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, con l'osservanza degli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011;

PRESO ATTO del contributo prot. n.51439 del 27/03/2023, registrato in pari data al protocollo prov.le n. 9410, inviato dall'AST Ancona - Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute, in cui si afferma di non avere osservazioni in merito alla variante in oggetto suggerendo tuttavia, di adottare idonee misure atte a garantire la salute della popolazione, in sede di realizzazione dell'opera in questione;

VISTA la nota prot. n. 3565-P del 30/03/2023, assunta in pari data al prot. prov.le n. 9935, con cui la sopra citata Soprintendenza ha inviato il proprio contributo favorevole al non assoggettamento alla procedura di VAS della variante in esame, indicando alcune prescrizioni da osservare in fase di realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO del contributo della RFI - Rete Ferroviaria Italiana inviato direttamente all'Autorità procedente con nota prot. n. 14604 del 07/03/2023, con cui si esprime un parere sostanzialmente favorevole alla variante in esame, fornendo alcune prescrizioni da rispettare in fase di esecuzione dell'opera;



VISTA l'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per gli aspetti urbanistici, dal Dott. Arch. Marco Mancini, allegata alla presente determinazione quale parte sostanziale ed integrante, registrata agli atti prov.li al n. 13255 del 27/04/2023;

ACCERTATO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, ai criteri dell'All. I al D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., ed agli atti della Regione Marche, D.G. n. 1647 del 23/12/2019, e Decreti del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica n. 13 del 17/01/2020 e n.198 del 14/07/2021;

CONSIDERATO che, le motivazioni riportate nella relazione istruttoria, parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento in esame e tali da escluderne l'assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante in oggetto modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di



approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell’Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente;
- l’art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l’art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l’adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019 relativa alle Linee Guida Regionali per l’esecuzione della procedura inerente alla valutazione ambientale strategica;
- il Decreto n. 13 del 17/01/2020, con il quale, giusto disposto dalla D.G.R. 1647/2019, la Regione Marche ha emanando le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- il Decreto n.198 del 14/07/2021, emanato dal Dirigente della medesima P.F. della Regione, che approva il “Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica”;
- l’art. 6 comma 3 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”*;
- l’art.12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il*



provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter considerare il procedimento conforme alle disposizioni delle Linee Guida della Regione Marche, approvate con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019;

RICHIAMATI:

- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, titolare di incarico di Elevata Qualifica dell'Area Governo del Territorio, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente, salvo revoca;
- la determinazione dirigenziale n. 527 del 18/04/2023 di conferimento all'Ing. Maria Cristina Rotoloni, della titolarità dell'incarico ad interim di Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV e di delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali, limitatamente alle competenze della suddetta Area, ed in particolare quelle indicate all'art. 29, comma 2, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;



DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Ing. Cristina Rotoloni, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DETERMINA

- I. di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate nell'allegata relazione istruttoria prot. n.13255 del 27/04/2023, parte sostanziale ed integrante della presente determinazione, e che qui s'intendono completamente riportate, la *2^ variante al Piano Particolareggiato per la riqualificazione dell'area "Ex colonie Enel" nel lungomare Da Vinci, Polo turistico CPT.2 ed area B1.7 in via Rieti, in variante normativa al P.R.G. ai sensi dell'art. 15 c.5 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.*, trasmessa dal Comune di Senigallia con nota prot. n. 11062 del 20/02/2023, acquisita in pari data al protocollo prov.le al n. 5401, ed integrata in data 03/03/2023, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dagli S.C.A. interpellati, i cui pareri sono allegati al presente provvedimento.
- II. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS*



costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

- III. di comunicare il presente atto al Comune di Senigallia per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VII. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- VIII. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. M Cristina Rotoloni, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area “Governo del Territorio” del Settore IV.

Ancona, 02/05/2023

IL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: MIELE LICIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione 11.07.04
Fascicolo 2023/1358

Determinazione n. 564 del 02/05/2023